



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Roma, 1° giugno 2006

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

All' *Unione Industriale Biellese*
Via Torino, 56
13900 – Biella

Prot. n. 25/SEGR/0000095

Oggetto: indennità per congedo ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 – risposta istanza di interpello ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. n. 124/2004.

L'interpello in oggetto, avanzato dall'Unione Industriale Biellese, chiede chiarimenti su quale sia il termine utile entro cui il soggetto istante è tenuto a presentare all'INPS la domanda per fruire dell'indennità spettante durante il periodo di congedo di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001.

In proposito, acquisito il parere dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'art. 42 comma 5 cit. durante il periodo di congedo parentale per l'assistenza di handicappati in situazione di gravità (periodo continuativo o frazionato, non superiore a due anni) il richiedente ha diritto a percepire un'indennità, da corrispondersi secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. Ciò significa che per tale corresponsione si applicano, tra gli altri, in forza del richiamo contenuto nell'art. 22 del T.U. n. 151/2001, i criteri previsti dall'art. 6 della L. n. 138/1943 per l'erogazione delle prestazioni di malattia. Per quanto interessa in questa sede, in particolare l'ultimo comma dell'art. 6 cit. dispone che l'azione per conseguire le prestazioni si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute.

Ne consegue che è onere del richiedente, in relazione a ciascun periodo richiesto, esercitare il proprio diritto alla richiesta dell'indennità entro il termine di un anno, termine decorrente dal giorno successivo alla scadenza del periodo di paga nel corso del quale si è verificata la ripresa dell'attività lavorativa, trattandosi di indennità anticipata dal datore di lavoro.

Pare doversi affermare, tuttavia, che il diritto soggetto alla prescrizione annuale è esclusivamente il diritto all'erogazione della prestazione, ovvero della somma di denaro spettante a titolo di indennità. Il termine annuale non può rilevare, infatti, ai fini della possibilità di presentazione della domanda diretta ad ottenere l'indennità anche dopo la fruizione del congedo.

Come osservato dall'INPS, considerato che l'erogazione dell'indennità costituisce l'esito di una sequela procedimentale svolta dall'Istituto a seguito di un atto di impulso dell'interessato, è da ritenere necessario che la domanda venga presentata all'INPS in data antecedente alla fruizione del congedo (o, quantomeno, entro la data di inizio della suddetta fruizione), configurandosi la domanda stessa quale onere a carico del soggetto che condiziona la formazione del diritto al pagamento dell'indennità. Tale impostazione, espressa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 4854/1987) in relazione alla certificazione di malattia, appare valida anche per il caso in esame. Non appare, pertanto, condivisibile che il datore di lavoro possa legittimamente porre a conguaglio con i contributi l'indennità, a fronte dell'assenza di una domanda ad hoc da parte del dipendente (sul modulario di domanda predisposto dall'Istituto è peraltro precisato che *“il datore di lavoro è autorizzato al pagamento solo se presente timbro datario INPS e firma”*).

Può trarsi conferma di quanto detto anche dalla lettera dello stesso art. 6 ultimo comma della L. n. 138/1943 sopra riportato, laddove oggetto della prescrizione è il diritto a conseguire le prestazioni “dovute”, con ciò significando prestazioni connesse a diritti ormai acquisiti.

A seguito di quanto argomentato, sembra doversi concludere che la domanda all'INPS diretta a percepire l'indennità ex art. art. 42, comma 5, T.U. n. 151/2001, intesa quale domanda diretta ad ottenere la corresponsione dell'indennità dovuta ma non ancora percepita ovvero non percepita nella giusta misura, deve essere presentata entro un anno, decorrente dal giorno in cui esse sono dovute e cioè dalla scadenza del periodo di paga, che in tal caso coincide con il giorno successivo alla scadenza del periodo di paga nel corso del quale si è verificata la ripresa dell'attività lavorativa.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

LV